

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 luglio 2019, n. 1224

**Art. 22 ter, comma 1, lett. b) - T.U. Legge Regionale 5 febbraio 2013 n. 4. Autorizzazione vendita quota n. 154/B, agro di Torremaggiore, in favore della Società Agricola AGRITAM - Società Semplice.**

Il Vice Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. della Struttura Provinciale di Foggia, Beni Riforma Fondiaria, confermata dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, nonché Dirigente *ad interim* del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, riferisce quanto segue:

**PREMESSO CHE:**

- con **Legge Regionale 5 febbraio 2013, n.4** - "T.U. Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, Onc e Riforma Fondiaria" -, sono state emanate le disposizioni per la gestione dei **beni della soppressa riforma fondiaria**;
- **l'art.22 ter**, della citata legge regionale, **al comma 1, lett. b) e al comma 3**, stabilisce, che i beni ex Riforma Fondiaria possono essere alienati agli attuali conduttori e che il trasferimento e l'alienazione sono disposti dalla Giunta Regionale;

**VERIFICATO che:**

- lo stato istruttorio per l'alienazione della quota n. 154/b, **estesa Ha. 1.49.10, sita in località "Salottolo" agro di Torremaggiore**, si configura perfettamente nel dettato di cui al citato art. 22 ter, comma 1 lett. b);
- il sig. **Tamburrelli Sabino**, come da documentazione agli atti di ufficio e da verifiche effettuate sul SIAN, conduce la citata quota sin dall'anno 2003;
- stante l'accertata conduzione, per il sig. Tamburrelli ricorrono i presupposti di possesso legittimo di cui all'art. 22 ter, comma 1, lett. b) e le condizioni di vendita secondo le disposizioni di cui all'art. 22 *quinquies* comma 1 lett. a);
- con lettera acquisita agli atti d'ufficio in data 29.11.2018, prot. n. 26236, il sig. Tamburrelli, ha chiesto di poter definire l'atto di vendita a nome della Società Agricola Agritam S.S.", con sede in Torremaggiore da lui costituita in data 16.10.2014, nella sua qualità di amministratore e rappresentante;
- nella costituita società fra le attività precipue figurano; la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l'allevamento di animali e in genere tutte le attività di natura agricola connesse e previste dall'art. 2135 del codice civile;
- l'unità produttiva richiesta dalla Società è pervenuta nella materiale disponibilità dell'Ente a mezzo di atto di retrocessione di immobile del 22.12.1962 per Uff. Rog. Dott. Goffredo Nicastrò registrato a Bari il 05.01.1963 al n. 4703 e trascritto presso la Cons. dei RR. II. di Lucera il 21.01.1963 ai nn. 1328/47648;
- il predio in parola è riportato nell'archivio catastale del comune di Torremaggiore in ditta Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia con sede in Bari, con i seguenti dati catastali:

Al Catasto Terreni									
Foglio	Particella	Porz	Qualità	Classe	Superficie			Reddito Dominicale	Reddito Agrario
					Ha	are	ca		
87	216	--	Semin. Irrig.	U	0	08	74	7,22	4,06
87	253	--	Semin. Irrig.	U	0	86	46	71,44	40,19
87	256	--	Semin. Irrig.	U	0	53	90	44,54	25,05
<b>Totale Superficie</b>					<b>1</b>	<b>49</b>	<b>10</b>		

**CONSIDERATO che:**

- Il prezzo di vendita complessivo del bene, pari ad **€ 14.107,76**, è stato determinato ai sensi dell'**art. 22 quinquies, comma 1, lett. a) e comma 2 della L.R. 4/13**, tenuto conto delle disposizioni in materia di dismissione dei beni della soppressa Riforma Fondiaria, emanate con Atto Dirigenziale n. 698 dell'11.10.2018, come da prospetto:

- 
1. **€ 12.734,33** - valore del prezzo di stima della quota - art. 22 quinquies, comma 1 lett. a);
  2. **€ 1.273,43** - recupero indennità di occupazione - art. 22 quinquies, comma 2;
  3. **€ 100,00** - spese istruttorie - Det. Dir. n. 1 del 19.01.11;
- 

**PRESO ATTO** che il promissario acquirente ha espresso il proprio assenso all'offerta di vendita, versando, contestualmente, ai sensi dell'art. 22 *nonies* comma 1 lett. a) della citata normativa, l'intero prezzo di vendita, con acollo a suo esclusivo carico delle spese notarili di registrazione e di quant'altro necessario alla stipula dell'atto di compravendita;

**ACCERTATO che:**

- Il prezzo complessivo di vendita di **€ 14.107,76** è stato già pagato dalla Società conduttrice con due distinti versamenti:
  - **€ 4.232,33** versati sul c/c postale n. 16723702, intestato a "REGIONE PUGLIA - Direzione Provinciale Riforma di Bari, Servizio Tesoreria, a mezzo di bonifico bancario emesso dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata in data 22.03.2019 - codice IBAN beneficiario IT49Z076010400000016723702;
  - **€ 9.875,43** versati sul c/c postale n. 16723702, intestato a "REGIONE PUGLIA - Direzione Provinciale Riforma di Bari, Servizio Tesoreria, a mezzo di bonifico bancario emesso dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata in data 23.04.2019 - codice IBAN beneficiario IT49Z076010400000016723702;
- Di detto importo di vendita
  - **€ 12.734,33** - da imputarsi sul **capitolo n. 2057960 - p.c.f. 4.04.01.08.999**, "Entrate derivanti da annualità ordinarie d'ammortamento o per riscatto anticipato - Legge n.386/76";
  - **€ 1.273,43** - da imputarsi sul **capitolo 4091100 - p.c.f. 3.05.02.03.004** "Introiti diversi provenienti da vendite o recuperi d'anticipazioni- Legge n.386/76";
  - **€ 100,00** - da imputarsi sul **capitolo 3062100 - p.c.f. 3.01.02.01.999** "Proventi e Diritti per prestazioni rese da Uffici e Servizi regionali";

**RITENUTO**, pertanto, che occorre procedere alla sottoscrizione dell'atto di vendita, conferendo formale incarico a un rappresentante regionale affinché si costituisca in nome e per conto della Regione nella sottoscrizione dello stesso atto;

**PRECISATO** che tutte le spese e imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione, di visure o ispezioni ipo-catastali, ecc.), saranno a totale carico del soggetto acquirente, esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia.

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. L. R. 28/2001 e ss.mm.ii.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e, dalla stessa, non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera k), della Legge regionale 7/97 e ai sensi degli artt. 22 ter comma 1 lett. b), 22 quinquies, comma 1, lett. a) e 22 nonies, comma 1 lett. a), della Legge Regionale n. 4/13, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

**LA GIUNTA**

**Udita** e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;

**Viste** le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal Responsabile P.O. "Struttura Provinciale di Foggia", dal Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio nonché Dirigente *ad interim* del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e **Riforma Fondiaria**;

**A voti unanimi**, espressi nei modi di legge:

#### **DELIBERA**

- **di approvare** la relazione esposta dall'Assessore proponente in narrativa, che qui s'intende integralmente riportata;
- **di prendere atto** del combinato disposto degli articoli 22 *ter*, *quinquies* e *nonies*, della Legge 5 febbraio 2013 n. 4, Testo Unico dispositivo in materia di gestione del Demanio Armentizio e beni della soppressa Opera Nazionale Combattenti e della soppressa Riforma fondiaria;
- **di autorizzare** con il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dei citati articoli di cui alla richiamata L.R. n. 04/13, la vendita della quota n. 154/b, meglio descritta in premessa, in favore della Società Agricola AGRITAM S.S. al prezzo complessivo di vendita di **€ 14.107,76**;
- **di prendere atto** che la Società Agricola AGRITAM S.S. ha già corrisposto l'intero prezzo di vendita con le modalità descritte in premessa;
- **di autorizzare**, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 2260/2018, il rappresentante regionale incaricato alla stipula degli atti di compravendita del Servizio Amministrazione Beni del Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, ad intervenire nella sottoscrizione dell'atto notarile, allenando il bene a corpo e non a misura e nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova;
- **di autorizzare**, il rappresentate regionale incaricato alla stipula ad intervenire direttamente nella rettifica di eventuali errori materiali;
- **di stabilire** che la vendita dei beni immobili avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant'altro necessario per la stipula degli atti, a totale carico dell'acquirente, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;
- **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
ANTONIO NUNZIANTE